



Comune di Forlì

PATTO DI COLLABORAZIONE

(Imposta di bollo in caso d'uso ai sensi della tariffa Parte II All. A del D.P.R. 642/72)

TRA IL COMUNE DI FORLÌ E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PARCO INCONTRO DI
VIA RIBOLLE A.P.S.
PER LA CURA E LA GESTIONE CONDIVISA DEL PARCO INCONTRO di VIA RIBOLLE

In Forlì, presso la Residenza Comunale, posta in Piazza Saffi n. 8, con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia,

TRA

il COMUNE di FORLÌ

con sede in P.zza Saffi n. 8, C.F. e P.I. 00606620409, qui rappresentato:

- dal Dott. Gianluca Rizzo, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità Verde (in virtù del decreto del Sindaco n. 6 del 05/02/2024 ed ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti);
- il Dott. Pierluigi Rosetti nella sua qualità di Dirigente del Servizio Benessere Sociale e Partecipazione (in forza del Decreto del Sindaco n. 15 del 15/02/2024 d ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti);

in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n.218 del 15/05/2024, dichiarata immediatamente eseguibile,

E

L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PARCO INCONTRO DI VIA RIBOLLE A.P.S.

con sede in Forlì, Via Ribolle n. 74, CF n. 92101060405 rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, nella veste di Presidente e di seguito denominato "Proponente",

PREMESSO

- che l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Forlì, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 31/10/2017 ha approvato il "Regolamento sulla collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani";
- che il "Patto di collaborazione" è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il Patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse

generale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Il presente Patto disciplina una proposta di collaborazione ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento vigente in materia.

L'oggetto della proposta di collaborazione riguarda:

- CURA E GESTIONE CONDIVISA DEL PARCO INCONTRO DI VIA RIBOLLE;

Art. 2 – OBIETTIVI E AZIONI

Il presente “Patto” definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il Proponente per la realizzazione dell'intervento concordato in fase di co-progettazione. Gli accordi assunti in tale fase potranno essere riprecisati in un ulteriore step di co-progettazione, anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

Le azioni oggetto del presente Patto hanno per obiettivo il miglioramento della qualità e vivibilità del “Parco Incontro” attraverso la cura e gestione in forma condivisa di tale area e sono le seguenti:

- *apertura e chiusura dei cancelli del Parco;*
- *verifica quotidiana dello stato di pulizia e decoro del Parco, dell'area gioco e delle aree sportive ivi comprese (due campi da calcio, un campo da pallavolo, uno da pallacanestro e due piste da pattinaggio) spazzatura dei vialetti, cura del verde con interventi di piccola potatura e pulizia dei due servizi igienici presenti;*
- *segnalazione all'Unità progettazione, manutenzione e gestione del verde del Comune di Forlì della necessità di eventuali interventi di riparazione (arredi, recinzioni, giochi);*
- *organizzazione razionale utilizzo dei gazebo (cinque), delle aree di gioco, delle aree sportive presenti all'interno dell'area;*
- *consolidamento del rapporto con la comunità locale e il territorio attraverso la realizzazione di almeno tre eventi e manifestazioni in collaborazione con altre Associazioni e/o con i Comitati di Quartieri interessati.*

Art. 3 – MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Il Comune di Forlì ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.
- in particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Uffici interni o Enti esterni al Comune di Forlì, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente Patto nel rispetto dei principi del suddetto regolamento.

Il Proponente si impegna:

- a mantenere l'impegno assunto con l'Amministrazione in merito al patto di collaborazione;
- a svolgere le attività previste con continuità sino allo scadere del presente Patto;
- a dare immediata comunicazione di interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività e di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Patto;

- a verificare il rispetto degli obblighi previsti nel presente Patto da parte dei componenti dell'Associazione impegnati nelle attività di collaborazione;
- ad utilizzare con la dovuta cura e diligenza il materiale eventualmente prestato dal Comune impegnandosi a restituirlo al momento della scadenza del presente Patto;
- a sviluppare autonomia nel reperimento delle risorse di autofinanziamento e nella gestione interna delle stesse, al fine di garantire la sostenibilità delle attività promosse e la copertura degli eventuali costi generici di esercizio;
- a fornire al Comune la rendicontazione economica necessaria per l'accredito dei contributi a titolo di rimborso spese di cui all'art. 6;
- ad attuare la programmazione delle attività in accordo con il Comune;
- a fornire, a semplice richiesta, ogni notizia, informazione, documentazione relativa alle attività svolte e comunque una relazione annuale delle attività.

Per l'esecuzione degli interventi di cui sopra l'Associazione si avvale di propri volontari precisamente individuati in apposito elenco costituente parte integrante del patto in oggetto (**allegato C**), in particolare per le azioni di cura del verde dichiarano ed accettano di usare abbigliamento, attrezzature e mezzi privati conformi alle normative vigenti (**allegato A**), di prendere visione e di applicare le procedure indicate nelle Linee Guida Manutenzione Verde (**Allegato B**) e del Regolamento Comunale per la gestione del Verde Pubblico e Privato.

Non sono ammessi lavori in quota e non possono essere utilizzate attrezzature meccaniche non a norma di legge in assenza della formazione necessaria (allegato A) .

E' a carico degli esecutori/volontari ogni onere per eseguire l'intervento nel rispetto delle specifiche normative vigenti, in particolar modo riguardo alla sicurezza per lo svolgimento degli interventi di piccola manutenzione e dell'intervento di cura del verde.

L'esecuzione dei lavori e la manutenzione dell'area in questione, al fine di ridurre al minimo i rischi verso terzi derivanti dalle attività svolte, avverrà in orari in cui l'afflusso di pubblico risulta minimo. A tale scopo il Proponente si rapporterà con il Servizio Infrastrutture Mobilità Verde del Comune per verificare l'assenza di situazioni di interferenza in occasione della programmazione degli interventi.

Art. 4 – RESPONSABILITA'

Il Comune di Forlì, e specificamente il Referente nominato dal Servizio Infrastrutture Mobilità Verde, fornisce al Proponente informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui opererà per la collaborazione di cui al presente Patto, unitamente alle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare, in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori, attraverso la contestuale consegna delle prescrizioni di sicurezza (**allegato A**).

E' a carico degli esecutori ogni onere per eseguire l'intervento nel rispetto delle specifiche normative vigenti, in particolar modo riguardo alla sicurezza per la prevenzione e protezione dai rischi (Dlgs. 81/08).

Il Proponente:

- solleva il Comune di Forlì da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta dipendente dallo svolgimento delle attività previste nel presente Patto, pertanto Le attività previste nel presente Patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità del Proponente.
- si impegna a sottoscrivere per accettazione e a rispettare eventuali indicazioni e modalità operative che il Comune riterrà opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza;
- è il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto di tali prescrizioni di

sicurezza fornite nonché dell'utilizzo corretto dei Dispositivi di Sicurezza (DPI) e si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente "Patto " e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato .

Art. 5 – ASSICURAZIONI E GARANZIE

Il presente Patto di collaborazione, stipulato fra il Comune di Forlì e l'Associazione Volontari Parco Incontro di via Ribolle A.P.S. , regola gli interventi di volontariato attivo svolto dall'Associazione proponente restando il Comune di Forlì stesso del tutto estraneo ad ogni rapporto di lavoro o di prestazione d'opera.

Nello svolgimento delle attività i cittadini volontari coinvolti di cui all'allegato C) del presente patto saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, con copertura in caso di morte ed invalidità permanente.

L'Associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

A tal fine il sig. _____ in qualità di legale rappresentante dell'Associazione proponente deve tenere, per tutti, apposito registro dei volontari e diario delle attività svolte da cui risulteranno giornate, orari, nominativo dei volontari e interventi svolti da comunicare al Referente nominato dal Servizio Infrastrutture Mobilità Verde del Comune.

Il volontario risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 6 – RIMBORSO SPESE

Il Comune – come concordato in fase di coprogettazione – sostiene la realizzazione delle attività concordate, secondo quanto previsto dal Regolamento dei Beni comuni attraverso un rimborso a carattere finanziario a parziale copertura dei costi sostenuti nel limite massimo di € 1.500,00 iva compresa per l'intera durata del patto di collaborazione come di seguito ripartiti :

- € 500,00 per le spese sostenute entro il 31.12.2024;
- € 500,00 per le spese sostenute entro il 31.12.2025;
- € 500,00 per le spese sostenute entro il 31.12.2026.

In particolare il rimborso potrà essere utilizzato per sostenere i costi relativi all'acquisto di beni di consumo, acquisto di materiale necessario allo svolgimento della attività oggetto del patto .

I costi da sostenere, **preventivamente stimati e valutati rispetto alla congruità**, andranno dettagliatamente rendicontati e documentati al Comune sulla base di specifiche note giustificative, allegando gli scontrini e le fatture attestanti le spese effettivamente sostenute nell'anno di competenza.

Art. 7 – TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Comune si riserva di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 24 del Regolamento.

Il Comune si impegna a pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente atto.

Art. 8 – CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di

conciliazione di cui all'art. 27 del Regolamento.

Art. 9 – DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente Patto di collaborazione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione e per la durata di **anni tre**.

E' onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzione o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente Patto.

Art. 10 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Forlì

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità Verde

Dott. Gianluca Rizzo

Forlì, li 11/06/2024

Il Dirigente del Servizio Benessere Sociale e Partecipazione

Dott. Pierluigi Raccetti

Forlì, li 7/06/2024

Per l'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PARCO INCONTRO DI VIA RIBOLLE APS

Il Legale Rappresentante

Sig. _____

Forlì, li 12-06-2024

ASSOCIAZIONE
PARCO INCONTRO
DI VIA RIBOLLE APS
Via Ribolle, 74 - 47121 FORLÌ (FC)
Cod. Fisc. 92101060405





ASSOCIAZIONE VOLONTARI
PARCO INCINTO
DI VIA RIBOLLE APS
Via Riboldi, 14 - 47101 Forlì (FC)
Cod. Fisc. 02771120402



ALLEGATO A

Premesse

1. I cittadini attivi con la firma del patto di collaborazione dichiarano ed accettano:
 - a) di essere maggiorenni;
 - b) di utilizzare abbigliamento, mezzi e attrezzature di lavoro idonee ed atte a garantire l'adeguata protezione dell'operatore conformi al Dlgs 81/2008;
 - c) di mettere in atto ogni misura di prevenzione e protezione dai rischi necessaria per la tutela della sicurezza propria ed altrui;
 - d) di essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria e competenza per lo svolgimento delle attività elencate nel patto;
 - e) di operare secondo logiche di razionale buon senso e tutela della propria e altrui salute e sicurezza
2. L'Amministrazione comunale assume gli oneri per la copertura assicurativa dei cittadini attivi nei termini e con le modalità precisate nel patto. Resta a discrezione e a carico del singolo cittadino volontario la stipula di eventuali ulteriori coperture assicurative per i rischi non coperti dalla suddetta polizza.
3. I Cittadini che collaborano con l'Amministrazione nell'ambito delle aree di intervento individuate dal presente Patto:
 - a) assumono, per il periodo relativo al progetto, la custodia dei beni utilizzati e delle aree detenute, con segnalazione di eventuali danneggiamenti o situazioni di pericolo;
 - b) rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Vigilanza e azioni di controllo

4. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, direttamente o indirettamente, valutazioni sulla realizzazione delle attività e l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni disposte in relazione al patto stipulato, con la facoltà di rilasciare ulteriori prescrizioni ai Cittadini attivi.
5. Qualora in sede di sopralluogo si accerti l'esistenza di una situazione di pericolo grave e immediato, le lavorazioni verranno sospese fino all'attuazione di necessari adeguamenti.
6. Il Dirigente del Servizio potrà esercitare tali funzioni avvalendosi di figure tecniche specificatamente incaricate a supporto.

Revoca del patto di collaborazione

7. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare unilateralmente il patto di collaborazione qualora siano intervenuti elementi tali da giustificare tale provvedimento.
8. A titolo esemplificativo, si elencano alcune fattispecie che possono determinare la revoca:
 - inadeguatezza, sotto il profilo della competenza, del Cittadino attivo rispetto all'oggetto del Patto di collaborazione;
 - sussistenza di provvedimenti di interdizione o, comunque, di misure che escludano la capacità di collaborare con la Pubblica Amministrazione;
 - danni patrimoniali ai beni immobili;

- esecuzione di attività non previste dal patto di collaborazione;
- gravi eventi verificatisi nel corso dell'esecuzione delle attività o gestione del Patto;
- sopravvenuti motivi di interesse generale;
- inosservanza delle prescrizioni o delle clausole del patto

Rischi particolari e situazioni che non possono rientrare nell'ambito del presente Patto

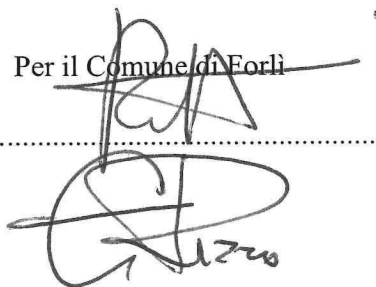
9. Le attività previste dal patto debbono essere svolte nell'ambito del contesto normativo sopra descritto, ovvero in assenza di particolari condizioni di rischio che possano determinare l'applicazione di specifiche e più restrittive norme di sicurezza, che richiederebbero apposite e complesse procedure.

In particolare non potranno essere svolte lavorazioni che espongono i Cittadini attivi ai seguenti rischi:

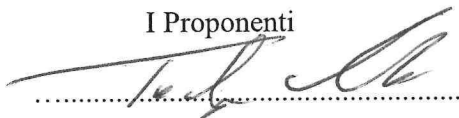
- rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2.00
- rischio di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m. 1,50
- rischio di elettrocuzione, in prossimità di linee elettriche e cavi in tensione
- rischio di esposizione a sostanza chimiche e/o biologiche
- rischio di movimentazione manuale di carichi superiori a kg. 25
- utilizzo di attrezzature che richiedano un specifica formazione e addestramento (utensili da lavoro, macchine operatrici, trabattelli, scale, piattaforme e apparecchi di sollevamento, ecc.) salvo possesso di attestazione della formazione necessaria.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Forlì



I Proponenti



**ASSOCIAZIONE VOLONTA
PARCO INCONTRO
DI VIA RIBOLLE APS**
Via Ribolle, 74 - 47121 FORLÌ (FC)
Cod. Fisc. 9210106040

Forlì, 12/06/2024



**LINEE GUIDA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO in caso di
ACCORDI di collaborazione o PATTI di collaborazione per la cura e la rigenerazione di
Beni comuni**

*L'utilizzo di eventuali **attrezzature meccaniche** (rasaerba, decespugliatore personale e/o di uso domestico e attrezzature simili) presuppone che siano **a norma CE** e ove previsto revisionate (secondo quanto previsto dai rispetti libretti).*

*I cittadini volontari utilizzano i **dispositivi di protezione più opportuna per le diverse attività** (a titolo esemplificativo guanti, maschera, tuta da lavoro o pantaloni lunghi, scarpe chiuse o antinfortunistica, cuffia antirumore) a tutela della loro sicurezza.*

Sfalcio del tappeto erboso

Per sfalcio si intende la tradizionale operazione di taglio dell'erba, ovvero di controllo dell'altezza delle specie erbacee, dei prati.

Lo sfalcio può essere effettuato con raccolta o con la tecnica del mulching (sminuzzamento fine dei residui che vengono rilasciati sul terreno in modo uniforme).

In ogni caso, al termine dell'intervento non dovranno trovarsi andane, cumuli, rami, depositi di materiale vegetale né sui prati né nelle zone a copertura inerte.

Lo sfalcio deve mantenere la vegetazione erbacea entro un determinato sviluppo in altezza con un minimo presunto di 6-7 sfalci annui.

In termini generali lo sfalcio deve essere condotto utilizzando attrezzi adeguati (es. rasaerba e decespugliatore personale e/o di uso domestico).

Particolare attenzione deve essere prestata per non arrecare danni alla vegetazione legnosa, agli arredi ed alle componenti dell'impiantistica irrigua presenti nelle aree oggetto di sfalcio o sottoposte ad operazioni accessorie allo sfalcio stesso.

Eventuali lesioni provocate dall'intervento di sfalcio dovranno essere segnalate all'Unità Verde per la valutazione economica del danno ed eventuali richieste di rimborso assicurativo.

Coltivazione di fioriere e vasi fioriti

La cura e la coltivazione di fioriere e dei vasi fioriti consiste nell'esecuzione di tutte le operazioni necessarie a mantenere nelle migliori condizioni sia la componente vegetale che la componente inerte di questi elementi, con particolare riferimento al corretto sviluppo vegetativo delle piante in esse/i radicate.

La lavorazione si intende comprensiva della regolare annaffiatura, concimazione con utilizzo di sostanza organica o di fertilizzanti ternari a lenta cessione, apporto di pacciamatura ed eventuale

potatura delle piante radicate in questi spazi.

La lavorazione si intende inoltre comprensiva sia dell'asportazione di cartacce o altri rifiuti accumulatisi nelle fioriere e nei vasi, che dell'asportazione di tutte le specie erbacee, arboree, sarmentose o rampicanti indesiderate che si fossero sviluppate all'interno degli elementi considerati. Quest'ultima operazione dovrà essere condotta manualmente.

Infine si dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione delle fallanze e delle morie.

Dovranno essere previsti un minimo di ventiquattro passaggi all'anno.

Cura e coltivazione di arbusti

Per cura e coltivazione di arbusti si intendono tutte le operazioni necessarie al mantenimento estetico e funzionale degli esemplari trattati.

Gli arbusti dovranno essere potati rispettando le loro esigenze colturali, affinché possano esprimere al meglio le loro caratteristiche generali. Tecnicamente, le potature potranno essere eseguite sia manualmente che con tagliasiepe meccanici, avendo comunque cura di provocare la quantità minima necessaria di lesioni alle piante. Non sarà ammesso l'uso della motosega né di altri attrezzi di taglio quali frese, sia a lame che a martelli.

La cura e coltivazione degli arbusti si intende comprensiva anche dell'asportazione di cartacce o altri rifiuti accumulatisi al di sotto o in prossimità dei vegetali e dell'asportazione di tutte le specie erbacee, arboree, sarmentose o rampicanti indesiderate che si fossero sviluppate all'interno o al piede degli arbusti.

In termini generali, gli arbusti saranno lasciati in forma libera e le potature avranno essenzialmente lo scopo di eliminare parti morte o deperenti, riequilibrare la massa vegetativa o ridurla quando questa rappresenti un ostacolo alla circolazione veicolare, precluda la visibilità di incroci, segnaletica stradale o altre indicazioni di pubblica utilità o, infine, che interferisca con abitazioni o altri manufatti pubblici o privati.

Nel caso di arbusti mantenuti in forma obbligata, la potatura dovrà essere eseguita mantenendo la forma propria di ogni esemplare, con modalità e con frequenza (da uno a quattro tagli all'anno) che garantiscano la rispondenza dell'arbusto alle volumetrie desiderate.

Nel caso di arbusti in forma libera è vietato effettuare interventi di potatura volti a trasformare gli arbusti e le macchie arbustive in elementi a forma geometrica definita, senza previa autorizzazione della Unità Verde.

La potatura degli arbusti dovrà tenere conto dell'epoca di fioritura di ogni specie.

Cura e coltivazione siepi



Per cura e coltivazione di siepi si intendono tutte le operazioni necessarie al mantenimento estetico e funzionale degli esemplari trattati.

Le siepi dovranno essere potate rispettando le loro caratteristiche generali. Tecnicamente, le potature potranno essere eseguite sia manualmente, con forbici o forbicioni, che con tagliasiepe meccanici, avendo comunque cura di provocare la quantità minima necessaria di lesioni alle piante. Non sarà ammesso l'uso della motosega né di altri attrezzi di taglio quali frese, sia a lame che a martelli, o similari. Per specie ad ampio lembo fogliare non sarà ammesso l'uso di tosasiepi a pettine.

La cura e coltivazione delle siepi si intende comprensiva anche dell'asportazione di cartacce o altri rifiuti accumulatisi al di sotto o in prossimità dei vegetali e dell'asportazione di tutte le specie erbacee, arboree, sarmentose o rampicanti indesiderate che si fossero sviluppate all'interno o al piede della siepe.

Le siepi potranno essere lasciate in forma libera, nel qual caso le potature avranno essenzialmente lo scopo di eliminare parti morte o deperenti, riequilibrare la massa vegetativa o ridurla quando questa rappresenti un ostacolo alla circolazione veicolare, precluda la visibilità di incroci, segnaletica stradale o altre indicazioni di pubblica utilità o, infine, che interferisca con abitazioni o altri manufatti pubblici o privati.

Nel caso di siepi mantenute in forma obbligata, la potatura dovrà essere eseguita mantenendo la forma propria di ogni elemento di siepe, con modalità e con frequenza (da uno a quattro tagli all'anno) che garantiscano la rispondenza delle siepi alle volumetrie desiderate. Anche in questo caso, la potatura prevederà il taglio di contenimento, in modo tale che al termine delle operazioni le piante già adulte, abbiano assunto nuovamente forma e volume originario, mentre per quelle ancora in fase di accrescimento si abbia un incremento di sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta, ed il massimo vigore, nel più breve tempo possibile.

Spollonatura al piede e al fusto ed eliminazione rampicanti

Per spollonatura al piede si intende l'eliminazione della vegetazione avventizia con meno di due anni di età sviluppatasi direttamente dalle radici o dal colletto di esemplari arborei. Tale operazione dovrà essere condotta con decespugliatore e/o con strumenti manuali da taglio (segacci, forbici e forbicioni). L'intervento sarà effettuato con esecuzione di taglio a raso, senza lasciare monconi sporgenti che possano determinare, nel tempo, l'elevazione della corona pollonifera e senza intaccare le porzioni legnose da cui la vegetazione si è originata. Non sarà ammesso l'uso della motosega né di altri attrezzi di taglio quali frese, sia a lame che a martelli.

Per spollonatura al fusto si intende l'eliminazione di vegetazione avventizia di età inferiore a due anni originatasi dalla base dell'albero, ad esclusione del colletto, fino ad un'altezza massima di 2,5 metri da terra. Il taglio non dovrà in nessun caso ledere i tessuti del tronco. Analogamente, quando i polloni siano emessi da ammassi cicatriziali, questi ultimi non dovranno essere lesionati.

Si precisa che l'intervento di spollonatura deve sempre comprendere l'eliminazione di rampicanti, se

presenti, fino a 2,5 m da terra.

Le operazioni di spollonatura dovranno avvenire con modalità e frequenza (da uno a tre volte all'anno) tali da garantire la libera circolazione ciclo-pedonale e il decoro estetico dei luoghi.

Diserbo e controllo della vegetazione indesiderata

Il diserbo consiste nell'eliminazione della vegetazione spontanea indesiderata dalle superfici dove quest'ultima possa causare pericolo, danno, disturbo o perdita di decoro. Il diserbo deve essere effettuato manualmente oppure tramite l'utilizzo di mezzi meccanici.

L'esecuzione dell'intervento comprende la preventiva pulizia delle aree da tutte le tipologie di rifiuto e materiali estranei presenti.

Potatura alberi

Per potatura alberi si intendono tutte le operazioni di taglio necessarie sia al mantenimento estetico e funzionale degli esemplari trattati che al mantenimento di condizioni di sicurezza per cose o persone che si trovino nelle loro vicinanze, fino ad un'altezza massima di 2,5 metri da terra.

Le potature potranno essere effettuate sia con strumenti manuali che con motoseghe. In ogni caso i tagli dovranno essere netti, lineari, esenti da sfibrature e sfilacciate nell'intento di portare a contatto dell'aria la minore superficie possibile di tessuti legnosi interni.

I tagli dovranno rispettare il collare basale ed essere conformi alla tecnica del "taglio di ritorno".

I tagli dovranno avvenire, per i rami vitali, su sezioni di diametro <8 cm. Tagli su sezioni con diametro superiore dovranno essere espressamente autorizzati dall'Unità Verde. Tale vincolo non è da considerarsi valido nel caso di eliminazione di parti morte o lesionate (branche a rischio), che dovranno essere asportate integralmente.

Le potature potranno essere eseguite sia con la tecnica della "potatura bruna", ovvero in assenza di foglie, che con la tecnica della "potatura verde", ovvero nel periodo di piena fogliazione.

Non vengono poste limitazioni ad interventi volti all'eliminazione di parti morte, fortemente deperienti o finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Irrigazione

Tale pratica colturale consiste nel fornire apporti idrici di soccorso ad alberi, arbusti e siepi ed è consigliabile specialmente nei 2-4 anni seguenti l'impianto, o in condizioni di siccità estiva prolungata. L'innaffiatura deve essere effettuata avendo cura di evitare sprechi di risorse idriche, nonché adottando tutti i criteri che consentano una riduzione del consumo di acqua.

Le innaffiature potranno essere manuali, con ausilio di tubo in gomma, o ricorrendo ad eventuali impianti irrigui fissi. I volumi di irrigazione consigliati sono 40 l per arbusti; 80 l sia per giovani alberi

che alberi già affrancati. Il numero di interventi è da adeguare all'andamento stagionale specie in funzione di precipitazioni e intensità del vento.

Messa a dimora di fiori, alberi ed arbusti

La piantagione di piante da fiore annuali e/o bulbose è sempre consentito.

La eventuale messa a dimora di alberi ed arbusti dovrà sempre essere concordata con l'Unità Verde del Comune di Forlì che valuterà la sussistenza delle condizioni tecniche e fornirà le necessarie prescrizioni.

Si precisa che per quanto non specificamente indicato, sarà vincolante il rispetto delle norme indicate nel Regolamento Comunale per la Gestione e Tutela del Verde Pubblico e Privato.



Allegato C) Patto di collaborazione

PER LA CURA E LA GESTIONE CONDIVISA DEL PARCO INCONTRO di VIA RIBOLLE

Elenco dei cittadini attivi e volontari così come definiti dal D.lgs 117/2017 CTS

(Codice del Terzo Settore) art. 17 comma 2 che si impegnano ad eseguire le attività previste nel patto in oggetto .



